

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Quando è valida la notifica alla società effettuata con deposito presso la casa comunale?

Il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, 1° e 2° co. c.p.c. per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c. (e per analogia di ratio dell'art. 60, primo comma lett. e) che richiama l'art. 140 c.p.c.) purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale (nel caso in esame – relativo ad opposizione ad intimazione di pagamento riguardante varie cartelle di pagamento per asseriti crediti di varia natura – l'atto è stato notificato direttamente alla società, con conseguente invalidità della notifica effettuata con deposito presso la casa comunale).

NDR: in tal senso Cass. 7 giugno 2012 n. 9237 e 13 settembre 2011 n. 18762.

Corte di appello di Roma, sentenza del 25.11.2022

...omissis...

L'appello è solo parzialmente fondato, sulla scorta delle seguenti più liquide ragioni.

Il motivo *omissis* è parzialmente fondato.

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha dimostrato in questo grado la notifica dell'avviso di intimazione n. *omissis*, producendo la coerente documentazione. L'avviso di intimazione risulta infatti correttamente notificato a mezzo messo

notificatore per irreperibilità assoluta, mediante deposito presso la casa comunale con regolare affissione all'albo del Comune dell'avviso di deposito. Ai sensi dell'art. 60, co. 1, lett. e), d.P.R. n. 602/73, la notifica si è perfezionata l'ottavo giorno successivo a quello di affissione e, dunque, in data 08.04.2015. Pertanto, l'avviso di intimazione *omissis* resta un atto valido ai fini dell'interruzione della prescrizione quinquennale con riferimento alle cartelle nn. *omissis*. Il termine di prescrizione è stato successivamente interrotto con l'avviso di intimazione *omissis* (la cui ricezione da parte appellante non è contestata).

Va quindi ricordato che, come riaffermato da ultimo da Cassazione civile, sez. VI 21/06/2022 n. 20026, costituisce orientamento consolidato quello secondo cui nel rito del lavoro, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli; un siffatto rigoroso sistema di preclusioni trova, però, un contemperamento ispirato alla esigenza di ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, potere da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti o emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Cass. n. 12856 del 2010; n. 20055 del 2016). Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite che con sentenza n. 10790 del 2017 hanno puntualizzato come, "nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado".

Va quindi considerato che l'avviso di intimazione *omissis* era stato allegato e indicato nel ricorso introduttivo, ma non prodotto, e che esso risulta indispensabile ai fini della decisione. Tale prova è di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio ovvero provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass. ss.uu. 10790 del 2017), per cui ritiene la Corte di acquisire la prova documentale offerta in comunicazione dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in questo grado.

Tanto precisato, emerge però l'invalidità della notifica effettuata con deposito presso la casa comunale, in quanto, con riguardo alla persona giuridica e all'ente non personificato, tale forma notificatoria è operante solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della società, o presso il legale rappresentante, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., e non può attuarsi nei confronti dell'ente in quanto tale. Più di preciso, il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, 1° e 2° co. per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c. (e per analogia di ratio dell'art. 60, primo comma lett. e) che richiama l'art. 140 cpc, purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale (Cass. 7 giugno 2012, n. 9237; Cass. 13 settembre 2011, n. 18762). Nel caso in esame, invece, è di solare evidenza che l'atto è stato notificato direttamente alla società.

La nullità della notifica dell'intimazione conduce quindi ad accertare la prescrizione (quinquennale, ex lege 335/95) del diritto portato dalle cartelle seguenti: *omissis*.

Va soltanto aggiunto che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha comunque replicato che «anche a voler prescindere dalla notifica del suddetto atto interruttivo, si evidenzia che alcuna prescrizione può comunque ritenersi maturata con riferimento alle cartelle *omissis*, dovendo nel caso di specie trovare applicazione la sospensione del termine di prescrizione di cui alla L. n. 147 del 2013 co. 623 (Legge di stabilità 2014), secondo cui "al fine di consentire il versamento - in forma agevolata - delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014" la riscossione e il termine di prescrizione delle somme iscritte sono rimasti sospesi fino al 15 marzo 2014 (termine prorogato dapprima al 31.03.2014 - D.L. n. 16/2014 - poi al 31.05.2014 - L. di conversione n. 68/2014). Per effetto di tale disposizione, dunque, nel 2014 il termine prescrizionale è rimasto sospeso per circa sei mesi, di talché è di tutta evidenza come il credito di cui alle menzionate cartelle di pagamento (notificate in data 18.11.2010) alla data di notifica di notifica dell'avviso di intimazione n. *omissis* (06.05.2016) non fosse in alcun modo prescritto».

Va quindi ricordato che l'art. 1, comma 623, L. 147/2013 (entrata in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del comma 749) e modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, secondo cui «al comma 623 le parole "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 maggio 2014" e le parole "15 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti "15 giugno 2014"», ha previsto che: «Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 [carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013] resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione».

La prescrizione è rimasta dunque sospesa dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014.

Da tutto ciò emerge dunque l'utile interruzione della prescrizione del termine di prescrizione, tenendo presenti le seguenti date: *omissis*.

Il motivo di appello *omissis* è dunque fondato limitatamente ai crediti di cui alle cartelle: *omissis*.

Il motivo *omissis* è invece inammissibile perché violativo del divieto di nova in appello. In questo grado, infatti, l'appellante introduce il profilo della «mancata riproduzione nel giudizio delle intimazioni di pagamento asseritamente

notificate con raccomandate A/R contenenti plurimi atti», specificando un profilo (la notifica di raccomandate contenenti plurimi atti di intimazione e la identificabilità o corrispondenza degli atti) che a ben vedere non costituiva oggetto dei motivi formulati in primo grado.

Il motivo sub (omissis) è inammissibile e infondato. *omissis* A tale proposito, va rilevato che il Tribunale ha considerato ... il disconoscimento delle copie fotostatiche prodotte in atti, formulato dal procuratore della società resistente nell'udienza del 10 maggio 2017 nei seguenti termini: “disconosce ai sensi dell'art.2719 c.c. la documentazione delle controparti non ritenendo esistenti i corrispondenti originali; in particolare quanto alle attestazioni delle notifiche”», ed ha quindi ritenuto che «La formulazione del disconoscimento, che sembra mettere in discussione la stessa esistenza dell'originale come se non di conformità si discuta quanto piuttosto della produzione di altrettanti falsi materiali quanti sono i documenti prodotti, viene sintetizzata in una formula di stile che non contiene nessuno specifico riferimento a nessuno degli atti riprodotti in fotocopia, pur tra loro sensibilmente diversi, in particolare con riferimento al soggetto che ha ricevuto l'atto, indicato sempre come “adetto alla casa, ufficio o azienda”. Questa genericità priva in radice l'atto di disconoscimento della sua stessa efficacia giuridica, in quanto “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (in termini, Cass. sez. 2, 30 ottobre 2018 n. 27633).

Pertanto sulla base della documentazione prodotta dall'Agenzia, pienamente utilizzabile ai fini probatori, risulta provata l'effettuazione delle notifiche delle cartelle prima e degli avvisi di intimazione poi alle date indicate nella memoria di costituzione dell'Agenzia stessa.». L'appellante non ha confutato tale motivazione, che resta valida anche ora e non è scalfita dalle ragioni dell'appellante.

D'altra parte, il disconoscimento della conformità all'originale che si ritiene non essere esistente, dell'avviso di ricevimento della raccomandata A/R *omissis*, in quanto lo stesso reca l'indicazione della cartella di pagamento che sarebbe asseritamente contenuta nella stessa raccomandata, scritta con una penna, così come la deduzione che detta indicazione potrebbe essere stata apposta in un momento successivo alla consegna della raccomandata in commento e, evidentemente, il numero della cartella di pagamento (differente dalla *omissis*), potrebbe essere stato cancellato con il c.d. “bianchetto”, è allegazione che richiama piuttosto una inesistenza dell'originale e magari un'alterazione, travalicando in materia che in effetti conduce ad un falso, per il quale manca la proposizione di querela.

Per quanto infine attiene al motivo *omissis*, il Tribunale ha fatto esercizio di una discrezionalità ben fondata sulla soccombenza reciproca delle parti, ma anche assorbendo nella regolamentazione delle spese il disvalore del comportamento della società che avrebbe sostenuto contrariamente al vero di non avere mai ricevuto la notifica di atti. Si rammenta al riguardo che, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cassazione civile, sez. I, 06/09/2021, n. 24056), essendo inibito soltanto di violare il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cassazione civile, sez. VI, 26/11/2020, n. 26912). Rientra quindi nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cassazione civile, sez. I, 04/08/2017, n. 19613).

La soccombenza reciproca induce questa Corte a compensare interamente le spese di lite del doppio grado.

PQM

In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, dichiara prescritti anche i crediti previdenziali di cui alle cartelle esattoriali nn. *omissis*, dunque nulle e di nessun effetto dette cartelle e, per tale parte, l'avviso di intimazione ad esse afferente. Compensa interamente le spese di lite del doppio grado.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
